

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 639)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

dal **Ministro del Bilancio e dal Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SEGNÍ)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TOGNI)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(ZACCAGNINI)

col **Ministro della Marina Mercantile**

(JERVOLINO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(DEL BO)

NELLA SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1959

Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende realizzare sul piano legislativo uno degli impegni programmatici assunti dal Governo all'atto della presentazione del programma al Parlamento.

Le ondate recessive dell'economia internazionale propagatesi, sia pur con ritardo, al nostro sistema produttivo hanno rallentato, nel corso del 1958, il ritmo di sviluppo degli investimenti, specialmente nel settore industriale.

In concomitanza ai minori fabbisogni di mezzi liquidi, necessari per sostenere il volume degli investimenti che l'economia italiana in condizioni di normale svolgimento del « trend » produttivo avrebbe potuto realizzare, si è verificato un abnorme accrescimento delle riserve di valuta estera determinato da una nuova concezione circa il livello tecnico delle scorte di materie prime che le imprese detengono in previsione della espansione delle loro produzioni e della contrazione del livello medio dei prezzi delle materie prime importate, nonchè del livello medio dei noli.

Cosicchè la liquidità del sistema economico nazionale è risultata accresciuta per un doppio concomitante ordine di motivi:

a) minore necessità di capitoli per investimenti quale conseguenza di una minore propensione degli operatori ad impegnarsi nella realizzazione di nuovi o più ampi programmi produttivi (componente interna);

b) maggiore riserva di valuta estera per le cause più sopra richiamate (componente esterna).

La scarsa redditività che le disponibilità liquide del sistema economico assicurano ove non siano al più presto indirizzate ai fini loro propri, e cioè ad investimenti nei settori che, in maggior misura e in minore tempo assicurano un aumento del reddito e, quindi, nuove possibilità di creare posti di lavoro aggiuntivi, hanno indotto il Governo a preordinare un insieme coordinato di misure di politica economica tutte volte ad assorbire la liquidità del sistema economico.

Nel contesto di tali misure coordinate che il Parlamento sarà chiamato, con i suoi voti,

a tradurre in norme di legge si inserisce il predisposto provvedimento legislativo volto da una parte a favorire un immediato flusso di nuove decisioni di investimenti industriali, dall'altra a regolare tale flusso verso gli indirizzi di settori sui quali più affidamento può farsi circa l'apporto che essi danno all'incremento del reddito nazionale e verso gli indirizzi territoriali, in modo da concorrere a riequilibrare il livello delle due parti del Paese.

Rimane così affermato, e trova anche valida dimostrazione legislativa, che la politica economica nazionale, in ogni sua manifestazione, nel mentre predispone le condizioni atte a dinamizzare l'intero sistema produttivo, orienta anche le sue scelte in modo da risolvere i problemi strutturali, ancora oggi costituiti dall'assorbimento della disoccupazione e dell'accorciamento delle distanze fra il Nord ed il Sud.

La volontà di risolvere nel più breve termine di tempo possibile questi problemi di fondo e di risolverli in modo da consentire all'economia italiana di inserirsi con più agilità nell'area comunitaria, ha determinato il limite temporale di applicazione del presente disegno di legge al 31 dicembre 1961, cioè alla data di scadenza del 1° periodo transitorio dei trattati di Roma.

Nel mentre altri provvedimenti già tradotti allo stato di disegno di legge e, qualcuno di essi, già approvati da uno dei due rami del Parlamento, hanno inteso favorire la acquisizione di capitale da parte di aziende che, per le loro dimensioni, trovano convenienza a rivolgersi direttamente al mercato finanziario, il presente disegno di legge intende essenzialmente favorire le medie e piccole industrie le quali ancora oggi trovano nel credito a medio termine la fonte più qualificata alla quale attingere per la occorrenza di capitali da destinare ad immobilizzazioni fisse.

Il ruolo che compete alle medie aziende nel quadro del sistema produttivo italiano è di tale ampiezza che il Governo presume di dover loro assicurare col presente disegno di legge la possibilità di realizzare, in due anni, investimenti aggiuntivi per una cifra aggirantesi sui 420-450 miliardi di lire.

La convinzione poi che il progresso tecnico applicato ai processi di trasformazione industriale impone di realizzare impianti sempre più automatizzati, i soli del resto capaci di affrontare la concorrenza dell'area del M.E.C., ha indotto a consentire — come previsto nell'articolo 1 — che i finanziamenti di cui al presente disegno di legge siano estesi fino all'importo di 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti e fino a 250 milioni di lire per il rinnovo, la riconversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti.

Se si tiene conto che i finanziamenti possono coprire fino al 70 per cento delle spese occorrenti per gli impianti fissi e una parte delle scorte, si deduce che le imprese beneficiarie del disegno di legge potranno, in effetti, realizzare investimenti unitari dell'ordine di 600-650 milioni di lire.

Tali limiti sono raddoppiati per le imprese localizzate nei territori del Mezzogiorno e delle Isole al fine di favorire un più deciso processo di sviluppo industriale in quelle regioni e anche in sintonia con le norme attualmente vigenti in materia.

Il disegno di legge intende perseguire il fine per il quale è stato predisposto dal Governo attraverso una completa riduzione del costo del denaro mutuato dagli appositi istituti di credito a medio termine.

Dal 1° luglio 1959 fino al 30 giugno 1961 tutti i finanziamenti accordati dagli Istituti predetti, nei limiti di importo più sopra specificati, godranno del tasso di favore del 5 per cento, se richiesti da imprese industriali localizzate nelle regioni centro-settentrionali e del 3 per cento se richiesti da imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle Isole.

La differenza tra i due tassi si giustifica con la necessità di mantenere l'attuale divario fra il costo del denaro al Nord ed al Sud.

Il più basso prezzo dei mutui destinati ad impianti industriali nel Mezzogiorno intende neutralizzare, nei conti economici delle Aziende, i maggiori oneri che vi si riflettono in dipendenza della ubicazione degli impianti in regioni soltanto da qualche anno interessate da una politica straordinaria di sviluppo economico.

Nel mentre i primi tre articoli del disegno di legge intendono legislativamente regolare la materia e le scelte di politica economica adottate, l'articolo 4 impegna il tesoro dello Stato a rimborsare gli Istituti di credito dei minori introiti che loro deriveranno dall'applicazione dei tassi speciali.

L'onere a carico del bilancio dello Stato sarà complessivamente di 35 miliardi di lire e sarà sufficiente, come si è precedentemente osservato, a permettere la realizzazione di investimenti di 420-450 miliardi di lire nei due anni ai quali si estende la validità del provvedimento.

Il contributo agli istituti di credito sarà concesso con decreto del Ministro dell'Industria su proposta di un Comitato interministeriale la cui composizione è specificata all'articolo 5.

Ciò costituisce una innovazione rispetto alla prassi formatasi negli anni decorsi nella legislazione per il credito a particolari condizioni di favore.

Tali contributi sono stati fino ad oggi, concessi dal Ministero del tesoro.

Una più precisa volontà politica, sollecitata dalla necessità di orientare gli investimenti dei privati operatori verso alcuni settori e verso alcune regioni, comporta di conseguenza specifiche responsabilità per far fronte alle quali il Ministro dell'industria deve poter disporre di strumenti adeguati.

Uno di tali strumenti è rappresentato dalla pratica possibilità riservata al Ministro dell'industria dall'articolo 5 di concedere o di negare i contributi a seconda che i finanziamenti siano indirizzati dagli istituti di credito verso i settori e verso le regioni il cui sviluppo si ritiene sia il più consono alle esigenze generali di crescita della economia nazionale.

Per facilitare poi ad alcuni Istituti di credito a medio termine l'ampliamento del volume di attività, l'articolo 10 prevede l'assegnazione, da parte del Tesoro dello Stato, di fondi di rilievo al capitale degli istituti stessi. Così all'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine delle medie e piccole industrie della provincia di Udine sono assegnati altri 1.500 milioni di lire; all'Istituto similare della Toscana 900 milioni; a quello delle Marche,

1200 milioni; all'Istituto dell'Umbria 1.200 milioni, ed, infine, a quello del Lazio 900 milioni.

Tali disponibilità finanziarie ripetono la loro origine dai rientri dei finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722.

Si prevede che tali rientri ammonteranno, compresi gli interessi, a circa 18 miliardi di lire.

Dedotti, da tale somma, i 5.700 milioni con la destinazione più sopra specificata e dedotti altri 300 milioni da conferire alla sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, le disponibilità residue pari a circa 12 miliardi sono destinate ad aumento dei fondi di rotazione costituiti presso i tre Istituti di credito del Mezzogiorno (Isveimer, Irfis e Cis).

Il Governo ha inteso destinare il rientro di precedenti finanziamenti agli Istituti di credito che operano in regioni in via di sviluppo come quelle del Mezzogiorno e in regioni che non godono attualmente dello stesso livello di attività produttiva di quelle più avanzate del Paese.

Si viene in tal modo ad accogliere le pressanti istanze di maggiori investimenti industriali che provengono dalle regioni meno avanzate dell'Italia centrale: ciò in aderenza ad altro preciso impegno programmatico del Ministero.

Infine è da segnalare il disposto dell'articolo 13 con il quale le operazioni di risconto effettuate dall'Istituto centrale per il credito a medio termine e quelle di finanziamento da parte dello stesso, ai sensi rispettivamente, della lettera a) e della lettera b) dell'articolo 18 della legge 15 luglio 1952, n. 949, potranno aver durata fino a cinque anni a fronte dall'attuale limite di due anni.

In questo quadro di interventi svolti a favore, attraverso una riduzione del costo del denaro, medie e piccole industrie, non potevansi trascurare le esigenze di egual natura del settore artigiano, settore che continua ad attirare l'interesse del Governo. Si prevede infatti che il tasso d'interesse da praticare dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane sui mutui concessi sia ridotto al 3 per cento a fronte dell'attuale 4,50 per cento. La detta riduzione, che richiede il concorso statale, è possibile in quanto nel disegno di legge relativo all'impiego del prestito è previsto l'ulteriore apporto dello Stato di lire 2100 milioni, in aggiunta alle somme già stanziata a favore del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Il disegno di legge prevede inoltre agevolazioni varie in materia fiscale e notarile, particolari facilitazioni per il credito peschereccio nonché alcune norme ordinatorie necessarie per una più chiara applicazione di precedenti provvedimenti legislativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attività produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la riconversione o l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese.

Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori del Mezzogiorno, di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la riconversione o l'ampliamento di impianti già esistenti, ed il tasso di interesse non può essere superiore al 3 per cento.

A seguito di deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a 2.000 milioni di lire.

Art. 2.

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono accordati anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie dagli Istituti e Aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, detti finanziamenti potranno essere accordati dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, e da tutti gli altri Istituti di credito che possono fruire del contributo di cui all'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

I finanziamenti stessi non potranno avere durata superiore a dieci anni per l'Italia centro-settentrionale ed a quindici anni per i territori di cui al secondo comma dell'articolo 1.

I tassi di interesse indicati nell'articolo precedente potranno essere applicati ai finanziamenti le cui domande, corredate dai progetti esecutivi, perverranno agli Istituti ed Aziende di credito nel periodo dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1961, ed i cui contratti saranno stipulati entro il 31 dicembre 1961.

Nel caso che gli stanziamenti di cui al successivo articolo 8 non risultassero completamente impegnati, i termini di cui al precedente comma potranno essere prorogati con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 3.

I finanziamenti di cui al precedente articolo 1 non possono superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione degli impianti, ivi comprese, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione di scorte di materie prime, che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione.

Art. 4.

Allo scopo di porre gli Istituti in condizione di praticare i tassi di interesse di cui al precedente articolo 1, il Ministro dell'industria e del commercio — su proposta del Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 5 e nei limiti degli stanziamenti pre-

visti dall'articolo 8 — corrisponderà agli Istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra: *a)* la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'Istituto dichiara di poter praticare per operazioni similari, tenuto conto delle altre agevolazioni e contributi di cui l'Istituto stesso gode a carico dello Stato, delle Regioni, della Cassa per il Mezzogiorno e del Medio credito centrale, e *b)* la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito ai sensi dell'articolo 1.

Tale contributo decorre dalla data della stipula dei contratti.

In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento della impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

Art. 5.

Il contributo in conto interessi previsto dal precedente articolo 4 è concesso con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, su proposta di un Comitato interministeriale composto:

a) dal Ministro dell'industria e del commercio, Presidente;

b) dal Sottosegretario di Stato, designato dal Ministro del tesoro, vice presidente;

c) dal direttore generale della produzione industriale e da un ispettore generale designato dal Ministro dell'industria e del commercio;

d) dal direttore generale del tesoro e da un ispettore generale del tesoro designato dal Ministro del tesoro;

e) da un rappresentante designato dal Ministro del commercio con l'estero;

f) da un rappresentante della Segreteria generale del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, designato dal Ministro, Presidente del Comitato stesso;

g) da 3 esperti in materia di sviluppo industriale, designati dal Ministro dell'industria e del commercio.

Con decreti del Ministro dell'industria e del commercio sarà stabilita la misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti del Comitato, al personale dell'Ufficio di segreteria ed agli esperti in rapporto ai lavori effettuati.

Le spese per il funzionamento del Comitato e delle segreterie fanno carico agli Istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro dell'industria e del commercio.

I relativi versamenti affluiranno ad appositi capitali dello stato di previsione dell'entrata e correlativamente verranno disposti appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 6.

La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi del precedente articolo 5 verranno effettuati ad annualità posticipate il 1° luglio di ogni anno, sulla base di elenchi, contenenti gli estremi dei contratti di mutuo, trasmessi da ciascun Istituto al Ministero dell'industria e del commercio.

Per la prima liquidazione — relativa al rateo compreso fra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il successivo 1° luglio — l'Istituto dovrà trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio copia del contratto di mutuo.

Art. 7.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che venissero assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili, sono ridotti alla metà.

Art. 8.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente articolo 5 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio della somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1969-70 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1970-71 al 1974-75.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 9.

Il tasso d'interesse per il credito artigiano praticato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è fissato nella misura del 3 per cento.

All'onere relativo di lire 2.100 milioni si provvede con una corrispondente aliquota del ricavo del prestito nazionale autorizzato con decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, da destinare ad aumento del fondo per il concorso statale in conto interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Art. 10.

A valere sui rientri affluiti e che affluiranno alla Tesoreria centrale sui finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, è autorizzato il prelevamento:

a) di 1.500 milioni di lire da destinare ad aumento del conferimento statale al fondo di dotazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742;

b) di 4.200 milioni di lire da conferire ai fondi di dotazione degli Istituti di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, istituiti ai

sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, rispettivamente, nella misura di lire 900 milioni, 1.200 milioni, 1.200 milioni e 900 milioni;

c) di 300 milioni di lire da conferire alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi su prestiti di ammontare non superiore a lire 500.000, aventi durata non eccedente 8 anni ed al tasso annuo non superiore al 3,50 per cento, a favore di piccoli proprietari delle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, destinati al miglioramento di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo.

Le disponibilità residue saranno destinate ad aumento dei fondi di rotazione costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (I.S.V.E.I.MER), l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e il credito industriale Sardo (C.I.S.) ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38, nelle proporzioni rispettivamente del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento.

Le assegnazioni dei conferimenti previsti dai precedenti commi verranno gradualmente disposte con decreto del Ministro per il tesoro nei limiti dei rientri affluiti e secondo le esigenze dei singoli Istituti e fondi.

Art. 11.

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1957, n. 742, è autorizzato a compiere operazioni di mutuo per l'impianto, lo ampliamento e l'ammodernamento di industrie turistico-alberghiere. Per dette operazioni è escluso l'intervento del Mediocredito centrale.

All'articolo 7 della stessa legge 31 luglio 1957, n. 742, è aggiunto il seguente comma:

« Si applicano all'Istituto le norme previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 ».

Art. 12.

I conferimenti statali ai fondi di dotazione degli Istituti indicati alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo 10 saranno annualmente aumentati con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato.

I consigli di amministrazione degli Istituti a medio termine di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 10 sono integrati con un rappresentante nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 13.

Le operazioni di riscontro di cui alla lettera *a)* e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b)* dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1952, n. 949, non potranno avere durata superiore ai 5 anni, qualunque sia la data dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

Art. 14.

Tutte le somme già affluite al Tesoro o che affluiranno per i rientri per capitale od interessi, derivanti dai mutui concessi ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sono destinati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1970, ad incremento del Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1457.

Il tasso d'interesse annuo del 3 per cento per le operazioni di credito peschereccio, previsto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è ridotto al 2 per cento e la riduzione ha effetto dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge anche per i mutui già stipulati.

Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorità marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'Istituto finanziatore ».

Art. 16.

A partire dal 1° gennaio 1960 la liquidazione dei contributi o concorsi in conto interessi previsti dalla legge 27 ottobre 1950, numero 910, dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 5 e 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, avrà luogo, a rate anticipate, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, a seguito di apposita richiesta dell'Istituto finanziatore, recante l'elenco dei contributi scadenti nel corso del successivo semestre, al Ministero del tesoro.

Art. 17.

Per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, dall'articolo 25 lettera *c)*, lettera *d)*, lettera *e)*, della legge 29 luglio 1957, n. 634, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo aver effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui e di modifica delle condizioni contrattuali ai Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio. I provvedimenti medesimi divengono esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che — qualora risulti che l'iniziativa non risponde alle finalità eco-

nomiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono — il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

Per i finanziamenti previsti dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive estensioni, dalla legge 31 luglio 1954, n. 626, e dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi dopo avere effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali al Ministero del tesoro. I provvedimenti medesimi divengono esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministero stesso — qualora risulti che l'iniziativa non risponde alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono — non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

Art. 18.

Il testo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, è sostituito dal seguente:

«I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Medio-credito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonchè ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro ».

Art. 19.

Le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli Istituti autorizzati ad eser-

citare il credito a medio termine, nonchè a tutti gli altri Istituti di credito, limitatamente alle operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali o con l'assistenza della garanzia dello Stato.

Art. 20.

È data facoltà al Comitato I.M.I.-E.R.P. di autorizzare l'ente titolare dei crediti derivanti da finanziamenti per forniture di macchine ed attrezzi in forma di vendita con riserva di dominio, concessi con fondi statali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a rinunciare alle azioni di risarcimento del danno che potessero derivare dalla inadempienza e dal deterioramento delle cose vendute allorquando, in conseguenza dell'accertata morosità dei mutuatari, abbia proceduto al ritiro delle cose stesse ai fini della loro alienazione, che può aver luogo anche a trattativa privata.

Per i finanziamenti già concessi a favore di pescatori, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, destinati alla costruzione di una nuova unità in sostituzione di quella perduta per causa di guerra che costituiva l'unico mezzo di lavoro, è data facoltà al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, gestore dei finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile di autorizzare l'Istituto ad abbandonare i crediti derivanti dai finanziamenti stessi, contro rinuncia da parte dei mutuatari all'indennizzo o contributo per danni di guerra afferente al mezzo perduto, o a compiere transazioni sui crediti da recuperare, ove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato in relazione alla situazione patrimoniale del mutuatario.

La facoltà di cui al comma precedente può esercitarsi solo quando la nuova unità non sia superiore a 150 tonnellate di stazza lorda e sia adibita esclusivamente alla pesca.

Le deliberazioni dei Comitati suindicati relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 21.

In aggiunta agli importi indicati nell'articolo 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, formeranno oggetto del conguaglio previsto dall'articolo stesso anche i minori realizzi per capitale ed interessi sui crediti trasferiti alla Cassa del Mezzogiorno a norma dell'articolo 11 di detta legge, conseguenti alle operazioni di cui al primo comma del precedente articolo 20.

Art. 22.

Le somme derivanti dai rientri per capitale ed interessi, già affluiti o che affluiranno al Tesoro per i finanziamenti concessi in base

alla legge 28 luglio 1950, n. 722, ed all'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, saranno versate ad appositi capitali del bilancio dell'entrata. Correlativamente tali somme verranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai fini della destinazione prevista dagli articoli 10 e 14 della presente legge.

I Ministri interessati sono autorizzati a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'applicazione della presente legge.

Le convenzioni predette sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.